



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

***ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE***

***N. 28 del 10 Aprile 2020***

**Oggetto: Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 191 del D.Lvo n. 152/2006.**

*Il Dirigente Generale  
Dipartimento Presidenza  
Responsabile della Protezione Civile Regionale*  
previo controllo degli atti richiamati,  
attesta la regolarità tecnica del presente atto  
*Dott. Fortunato Varone*  
*(f.to digitalmente)*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### VISTI

- gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
- la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante “Statuto della Regione Calabria”, e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”, e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002, recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”, e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24.06.1999 recante "*Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o integrazioni*" e successivo D.P.G.R. n.206 del 15.12.2000;
- l'art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato “Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale”, che espressamente riconosce tra i poteri del Presidente quello di adottare “i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente”;
- la DGR n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto “Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013”;
- la DGR N. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. - determinazione della entrata in vigore” con la quale è stato stabilito che, la nuova struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 è vigente dal 1 agosto 2016;
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 recante: “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”;
- l'articolo 85 e successivi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il D. lgs n. 36/2000;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003 recante “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”.
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante: “Norme in materia ambientale”;
- in particolare, l'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. con il quale si dispone al comma 1 che: “*qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente*”; al comma 2 che: “*il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini*” e al comma 3 che: “*le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali*”;

**PRESO ATTO** di quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “*Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/2006 - Chiarimenti interpretativi*” del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

**LETTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato d'emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario*”

*connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*

**VISTE** le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020 recante: *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;

**VISTI**, inoltre,

- l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- in particolare l'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 630/2020, che dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza in rassegna anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- il DPC n.631 del 27/02/2020 con il quale viene nominato soggetto attuatore, per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Calabria, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del OCDPC 630/2020 il Presidente della Regione Calabria;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l'11 marzo 2020 l'OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;

**VISTI**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- il Decreto-legge 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID";
- la circolare del 27 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 - indicazioni", con la quale vengono fornite, tra l'altro, indicazioni alle regioni e province autonome in merito all'applicazione dello strumento dell'ordinanza contingibile e urgente di cui al citato art. 191 del d.lgs. 152/2006

**RICHIAMATE**

- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 con la quale sono stati individuati - quali delegati del soggetto attuatore per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 comma 1 dell'OCDPC n.630 del 3 febbraio 2020 e successive disposizioni emergenziali - il Dirigente protempore della U.O.A. di Protezione Civile ed il Dirigente Generale protempore del Dipartimento Tutela della salute, Politiche Sanitarie;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 8 del 16 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020: Costituzione Task Force a supporto dell'Unità di Crisi Regionale"

- le Ordinanze n. 3 del 8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 e n. 6 del 11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 9 del 16 marzo 2020, n. 10 e n. 11 del 17 marzo 2020 n.12 del 20 marzo 2020, n. 14 del 21 marzo 2020, n.15 e n.16 del 22 marzo 2020, n.17 del 23 marzo 2020, n.18 del 24 marzo 2020, n.19 del 27 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 21 del 28 marzo 2020, n.22 del 30 marzo 2020, n. 23 del 31 marzo, tutte “*Ordinanze, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”

**CONSIDERATO** che tale situazione di emergenza ha evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo;

**RILEVATO** che, peraltro, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali sono inseriti tra i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all’articolo 5 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593,

**DATO ATTO**

- che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota del 12/3/2020 (prot. AOO-ISS 0008293) ha disposto una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti sanitari che con nota prot. 115210 del 20.03.2020 (Allegato Indicazioni Comuni e Operatori) sono state trasmesse ai comuni del territorio calabrese, ai fini della relativa applicazione, con l’onere dell’adeguata diffusione ai cittadini in relazione al quale è stato, altresì, fornito sintetico vedemecum (Allegato Indicazioni Cittadini);
- che le disposizioni sono state aggiornate e riepilogate nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2 che ha specificato le procedure da seguire per tutelare la salute della popolazione e gli operatori del settore dell’igiene ambientali;

**VISTE** le prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19- dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambiente (ISPRA) – approvate dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020, laddove, a seguito della predetta nota dell’ISS del 12-3-2020, si forniscono ulteriori istruzioni per una corretta raccolta e gestione dei rifiuti urbani;

**DATO ATTO** di quanto rappresentato dal CONAI, da Uni-Industria Calabria e Unirima Regione Calabria in merito alla necessità di misure urgenti per la gestione dei rifiuti da imballaggio e dei rifiuti differenziati, con particolare riferimento alla necessità di un aumento delle capacità di stoccaggio degli impianti autorizzati;

**CONSIDERATO** che, a seguito di tali segnalazioni, risulta che:

- i gestori affidatari del servizio pubblico di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, anche in considerazione di quanto indicato dall’Istituto Superiore di Sanità con il documento sopra richiamato, manifestano difficoltà nell’organizzazione di servizi dedicati alle utenze;
- la generale situazione connessa all’emergenza COVID-19 sta impattando sui trasporti con conseguenti ritardi nei ritiri dei carichi degli impianti di trattamento/recupero rifiuti verso le destinazioni successive della filiera, nonché la riduzione dell’attività lavorativa nelle imprese industriali, alle quali vengono conferite le materie prime secondarie, sta comportando incrementi degli stoccaggi dei sopracitati impianti di trattamento rifiuti con quantità al limite di quelle autorizzate e con seria possibilità di interruzioni della filiera del recupero/riciclo, compreso il blocco dei rifiuti in ingresso a tali impianti di recupero e conseguenti possibili ripercussioni sull’attività di raccolta e gestione del rifiuto urbano;
- in particolare, i titolari/gestori di impianti di trattamento/recupero rifiuti lamentano la possibile saturazione delle proprie capacità di messa in riserva (R13) e di deposito temporaneo funzionali alla prosecuzione del servizio;

**DATO ATTO** che

- la gestione dei rifiuti urbani deve avvenire secondo le modalità previste nel citato Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 nonché nelle indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19- dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambiente (ISPRA) – approvate dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020; tenendo conto delle specificità del territorio regionale si raccomanda:
- occorre assicurare una maggiore frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati adeguata alle singole realtà locali, da concordarsi tra gestore del servizio ed amministrazione comunale fornendo alle utenze positive al COVID-19 e a quelle in quarantena obbligatoria attrezzature adatte ad evitare la diffusione del contagio, istituendo, laddove compatibile, un servizio di raccolta dedicato dei rifiuti prodotti dalle utenze positive al COVID-19 o in quarantena obbligatoria;
- i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani:
  - devono sottoporre a igienizzazione i rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta dedicata delle utenze positive al COVID-19 o in quarantena obbligatoria;
  - devono sottoporre a igienizzazione tutto il rifiuto indifferenziato conferito dai Comuni che

non hanno avviato la raccolta dedicata dei rifiuti prodotti dai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;

- devono sottoporre a igienizzazione tutto il rifiuto indifferenziato conferito dai Comuni interessati dalle ordinanze del Presidente della Regione che dispongono la “chiusura” degli stessi;

**RITENUTO** necessario, pertanto, adottare ulteriori disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti coerenti con le indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità, tese ad assicurare comunque l’ordinato svolgimento del servizio pubblico di gestione degli stessi, anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte IV del summenzionato decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente secondo quanto previsto dall’articolo 191 del predetto decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare alle disposizioni relative a:

1. alla pianificazione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
2. ai procedimenti di autorizzazione;
3. alla disciplina degli stoccaggi.

**CONSIDERATO che:**

- in attuazione delle disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e della situazione emergenziale in atto, i rifiuti urbani indifferenziati possono essere destinati ad un incremento con conseguenze quantitative sui flussi agli impianti;
- l’attuale sistema di raccolta dei rifiuti urbani prevede che i suddetti rifiuti raccolti dai gestori locali vengano avviati, per le frazioni recuperabili (carta, metalli, plastica e vetro), ad impianti di recupero di materia, anche previo stoccaggio intermedio in piattaforme autorizzate, centri di trasferta, messa a recupero (R13), etc., per i rifiuti urbani indifferenziati ad impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) (attività R3, R12, D8) e successivamente, ad eventuale recupero energetico (R1) o, per rifiuti non altrimenti riciclabili, a smaltimento finale in discarica (D1), eventualmente previo Deposito preliminare (D15);

**CONSIDERATE** le problematiche emergenziali sopra evidenziate, al fine di evitare il sovraccarico degli impianti e il rischio dell’interruzione del servizio risulta necessario intervenire con provvedimento regionale contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., con cui **ampliare la capacità di trattamento e di stoccaggio degli impianti produttivi** (consentendo temporaneamente una maggiore capacità trattamento, di deposito temporaneo, di messa in riserva e di deposito preliminare) in tutti i casi in cui ciò sia possibile e, comunque, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente ordinanza;

**CONSIDERATA** la necessità della salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea e dei principi generali dell’ordinamento, mediante il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti prodotti sul territorio della Regione Calabria, volto a garantire la regolare attività del ciclo integrato dei rifiuti e la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini e dell’ambiente, a seguito dell’emergenza causata dal diffondersi del virus COVID-19.

**DATO ATTO** che

- Le Aziende Sanitarie Provinciali non hanno fornito riscontro sulla proposta di Ordinanza;
- L’ARPACAL, organo tecnico designato dalla legge in materia ambientale, con nota prot. 13064 del 08.04.2020 ha espresso parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii;

**VISTI**

- l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
- l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
- l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 per il quale “Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il sopracitato art.191 del D.lgs152/2006;

**ORDINA**  
**con efficacia immediata**

1. la gestione dei rifiuti deve avvenire secondo le modalità previste nel citato Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 nonché nelle indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19- dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambiente (ISPRA) – approvate dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020, citati in premessa ed allegati al presente atto;
2. i gestori del servizio di raccolta che operano sul territorio regionale devono valutare, unitamente alle amministrazioni comunali una maggiore frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati adeguata alle singole realtà locali fornendo alle utenze positive al COVID-19 e a quelle in quarantena obbligatoria attrezzature adatte ad evitare la diffusione del contagio, istituendo, laddove compatibile, un servizio di raccolta dedicato dei rifiuti prodotti dalle utenze positive al COVID-19 o in quarantena obbligatoria;
3. i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani:
  - devono sottoporre a igienizzazione i rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta dedicata delle utenze positive al COVID\_19 o in quarantena obbligatoria;
  - devono sottoporre a igienizzazione tutto il rifiuto indifferenziato conferito dai Comuni che non hanno avviato la raccolta dedicata dei rifiuti prodotti dai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;
  - devono sottoporre a igienizzazione tutto il rifiuto indifferenziato conferito dai Comuni interessati dalle ordinanze del Presidente della Regione che dispongono la “chiusura” degli stessi;
4. Alla struttura regionale competente per materia (Settore rifiuti - Dipartimento Ambiente e Territorio) e ad ARPACal (Agenzia Regionale per l’Ambiente) di monitorare costantemente l’andamento della produzione rifiuti urbani, a seguito della situazione straordinaria in atto e delle disposizioni della presente ordinanza, che potrebbero comportare grosse difficoltà di smaltimento; a tal fine i Comuni devono trasmettere, ai predetti soggetti istituzionali, i dati relativi con frequenza settimanale secondo il format che sarà reso disponibile sul sito di ARPACAL;
5. Nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1 dicembre 2018 n. 132, **l’applicazione sul territorio regionale delle forme speciali di gestione dei rifiuti di seguito descritte:**

**5.1.Capacità di trattamento e stoccaggio impianti:**

I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti - R3 (Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11), D8 (Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12), D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) - in deroga alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e ai sensi del titolo IIIbis della Parte II del medesimo decreto – possono aumentare rispettivamente la **capacità annua di trattamento e stoccaggio** nonché quella **istantanea** di stoccaggio, entro un limite massimo comunque **inferiore al 50%**, nei limiti in cui ciò rappresenti una **modifica non sostanziale** ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo IIIbis.

La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “*quantità massime*” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.

**5.2.Deposito temporaneo dei rifiuti**

Può essere consentito il deposito temporaneo di rifiuti, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.

**5.3.Deposito dei rifiuti urbani differenziati presso i centri di raccolta comunali**

E’ possibile autorizzare il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto 8 aprile 2008.

6. I titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero che intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente ordinanza (valide per il tempo strettamente connesso con la gestione dell'emergenza) devono **inviare apposita comunicazione** (segnalazione certificata di inizio attività) in cui vengono esplicitati i quantitativi ed i codici EER di rifiuti oggetto della deroga. Tale comunicazione deve essere inviata a: all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione (Regione – Dipartimento Ambiente e Territorio -, Città Metropolitana di Reggio Calabria), Prefettura, ARPACal, Comune, ASP e Comando Vigili del Fuoco, territorialmente competente.
7. La suddetta segnalazione certificata di inizio attività, inoltre, deve essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione in essere, i quantitativi ed i codici EER di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle seguenti condizioni:
  - il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
  - la garanzia di spazi adeguati al trattamento e allo stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
  - il rispetto delle norme tecniche relative al trattamento e allo stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali trattati e/o stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
  - la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
  - l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti eventualmente a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.
8. Che nella comunicazione delle modalità di gestione dei rifiuti urbani in vigenza della presente ordinanza sia data specifica evidenza alle istruzioni di ISS soprarichiamate ed allegate al presente atto;
9. Le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data della sua emanazione e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
10. La presente ordinanza sia pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, al Dipartimento Ambiente e Territorio, alle Prefetture, ai Comuni e alle Province della Calabria, ad ARPACal, alle ASP, alle ATO e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e ai gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani ubicati nel territorio della Regione Calabria.
11. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente

On. Avv. Jole Santelli  
(f.to digitalmente)





Istituto Superiore di Sanità

Rapporto ISS COVID-19 • n. 3/2020 Rev.

# **Indicazioni *ad interim* per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2**

Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti

Versione del 31 marzo 2020



# **Indicazioni *ad interim* per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2**

Versione del 31 marzo 2020

## **Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Rifiuti**

Federica Scaini, Istituto Superiore di Sanità  
Eleonora Beccaloni, Istituto Superiore di Sanità  
Luigi Bertinato, Istituto Superiore di Sanità  
Lucia Bonadonna, Istituto Superiore di Sanità  
Riccardo Crebelli, Istituto Superiore di Sanità  
Giuseppina La Rosa, Istituto Superiore di Sanità  
Maria Rosaria Milana, Istituto Superiore di Sanità  
Emanuela Testai, Istituto Superiore di Sanità

Istituto Superiore di Sanità

**Indicazioni *ad interim* per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 31 marzo 2020.**

Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Rifiuti

2020, iv, 10 p. Rapporti ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev.

Questo documento descrive le modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani nelle abitazioni su tutto il territorio nazionale (come da DPCM 9 marzo 2020) distinguendo tra i rifiuti prodotti da soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria presso le abitazioni e rifiuti prodotti in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria. Vengono date anche raccomandazioni per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento rifiuti.

Istituto Superiore di Sanità

**Interim guidance to manage urban waste related to the transmission of the SAR-CoV-2 virus infection. Version March 31, 2020.**

ISS Working group Environment and Indoor Air Quality

2020, iv, 10 p. Rapporti ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. (in Italian)

This document provides operating procedures to manage urban waste throughout the country (accordingly with the Italian DPCM March 9, 2020) distinguishing between waste produced by subjects positive to the swab in solitary confinement or in mandatory quarantine at home and waste produced by people living in house with subjects not positive to the swab in solitary confinement or in mandatory quarantine. Moreover, recommendations addressed to waste collection and disposal operators are given.

Per informazioni su questo documento scrivere a: [federica.scaini@iss.it](mailto:federica.scaini@iss.it)

Citare questo documento come segue:

Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Rifiuti. *Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 31 marzo 2020.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020 Rev.).

---

La responsabilità dei dati scientifici e tecnici è dei singoli autori, che dichiarano di non avere conflitti di interesse.

Redazione e grafica a cura del Servizio Comunicazione Scientifica

© Istituto Superiore di Sanità 2020  
viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma



# Indice

|  |     |
|--|-----|
| Destinatari del rapporto.....  | iii |
| Aggiornamento .....  | iii |
| Acronimi.....  | iv  |
| Introduzione .....   | 1   |
| Trasmissione di SARS-CoV-2 e la sopravvivenza sulle superfici .....                                    | 2   |
| Gestione dei rifiuti .....   | 3   |
| Raccomandazioni per la preparazione e il conferimento dei rifiuti domestici.....                       | 4   |
| Soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria .....  | 4   |
| Soggetti non positivi e non in quarantena obbligatoria .....   | 5   |
| Raccomandazioni per le aziende e per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento rifiuti ..... | 6   |
| Raccomandazioni per i volontari non addestrati alla raccolta che svolgono assistenza domiciliare ..... | 7   |
| Raccomandazioni per gli operatori addestrati che svolgono assistenza domiciliare.....                  | 8   |
| Frequenza ritiro e destinazione finale .....   | 9   |
| Conclusioni .....  | 10  |

## Destinatari del rapporto

I principali destinatari di questo documento sono i Gestori dei Servizi di Igiene Ambientale, inclusi gli operatori degli impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti, le autorità ambientali e sanitarie che a livello nazionale, regionale e locale (province, comuni e altri enti territoriali) sono preposte alla tutela della salute e alla salvaguardia ambientale e sono coinvolte nella prevenzione e gestione di rischi correlati a raccolta e trattamento dei rifiuti.

## Aggiornamento

Rispetto alla versione precedente del 14 marzo 2020:

- Queste indicazioni *ad interim* sono basate sulle conoscenze scientifiche disponibili circa la sopravvivenza del SARS-CoV-2 sulle superfici, e questa informazione è stata aggiornata.
- Per facilitare l'applicazione delle indicazioni fornite sono state meglio specificate le procedure da seguire per il conferimento dei rifiuti (a cassonetti stradali, condominiali o per la raccolta porta a porta), sulla base delle richieste di chiarimento pervenute all'ISS successivamente alla pubblicazione della versione precedente del rapporto.
- Le indicazioni fornite sono tali che ogni territorio possa declinarle sulla base delle proprie esigenze e organizzazioni in essere.
- Ulteriori dettagli sono forniti ad uso degli operatori che operano sul territorio, inclusi i volontari.

## Acronimi

|             |   |
|-------------|---|
| <b>DPCM</b> | Decreto Presidente Consiglio dei Ministri   |
| <b>DPI</b>  | Dispositivi di Protezione Individuale   |
| <b>DPR</b>  | Decreto del Presidente della Repubblica   |
| <b>FFP2</b> | <i>Filtering Face Piece</i> , filtrante facciale (UNI EN 149: 2009)<br>Protegge da aerosol solidi e liquidi irritanti e microrganismi.<br>Efficienza minima di filtrazione 92%. |
| <b>FFP3</b> | <i>Filtering Face Piece</i> , filtrante facciale (UNI EN 149: 2009)<br>Protegge da aerosol solidi e liquidi tossici e microrganismi.<br>Efficienza minima di filtrazione 98%.   |
| <b>MERS</b> | <i>Middle East Respiratory Syndrome</i>   |
| <b>SARS</b> | <i>Severe Acute Respiratory Syndrome</i>  |
| <b>v/v</b>  | volume/volume   |

# Introduzione

Le presenti indicazioni *ad interim*, da aggiornare rispetto al progredire delle conoscenze, si basano sulle evidenze ad oggi note sulla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, ottemperando all'esigenza di dettare modalità operative, improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da DPCM 9 marzo 2020, per la gestione dei rifiuti urbani derivanti dalle attività domestiche di assistenza sanitaria extra-ospedaliera.

Le indicazioni, ancorché riportino alcuni dettagli, sono tali che ogni territorio possa declinarle sulla base delle proprie esigenze e organizzazioni in essere, considerando l'attuale periodo di emergenza che come tale deve essere affrontato.

Al momento non è noto il tempo di sopravvivenza in un rifiuto domestico/urbano dei coronavirus in generale, e del virus SARS-CoV-2 in particolare, ma sussiste una elevata percezione del rischio da parte della popolazione italiana ed anche tra gli operatori coinvolti nella raccolta dei rifiuti urbani.



# Trasmissione di SARS-CoV-2 e sopravvivenza sulle superfici

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene attraverso *droplets*, goccioline di diametro  $\geq 5 \mu\text{m}$  che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i *droplets* viaggiano nell'aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del virus. Infatti, in questo caso, mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono trasmettere il virus quando accostate a bocca, naso o occhi, e comunque al viso. D'altra parte, la trasmissione per via aerea dei coronavirus si può verificare in ambiente sanitario, per generazione di aerosol a seguito di specifiche procedure, quali, ad esempio, intubazione o ventilazione forzata.

Per la capacità dei coronavirus di trasmissione per il tramite di oggetti contaminati, diventa quindi importante considerare i tempi della loro sopravvivenza sulle superfici.

A questo proposito si deve osservare che i virus provvisti di involucro pericapsidico (*envelope*) – come tutti i coronavirus, compreso il SARS-CoV-2 – hanno caratteristiche di sopravvivenza inferiori rispetto ai cosiddetti virus “nudi” (senza *envelope*) (es. enterovirus, norovirus, adenovirus, ecc.), e quindi sono più suscettibili a fattori ambientali (temperatura, acqua libera disponibile, luce solare, microbiota autoctono antagonista, pH, ecc.) e a trattamenti di disinfezione.

Pertanto, si ipotizza che il virus SARS-CoV-2 si disattivi, per analogia con altri virus con *envelope*, in un intervallo temporale che va da pochi minuti a un massimo di 9 giorni, in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione e delle condizioni microclimatiche. Generalmente altri coronavirus (es. virus SARS e MERS)<sup>1</sup> non sopravvivono su carta in assenza di umidità, ma si ritrovano più a lungo su indumenti monouso (se a concentrazione elevata, per 24 ore), rispetto, ad esempio, al cotone. Ciò tenendo conto che il dato si riferisce alla rilevazione analitica del RNA del virus e non al suo isolamento in forma vitale e quindi alla sua infettività.

Dati più recenti relativi al SARS-CoV-2 confermano la capacità di persistenza del virus su plastica e acciaio inossidabile che, in condizioni sperimentali, è equiparabile a quella del SARS-CoV-1, mostrando anche un decadimento esponenziale del titolo virale nel tempo<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. *J Hosp Infect* 2020;104(3):246-51.

<sup>2</sup> van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, Tamin A, Harcourt JL, Thornburg NJ, Gerber SI, Lloyd-Smith JO, de Wit E, Munster VJ. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. *N Engl J Med* 2020 Mar 17. [Epub ahead of print]

## Gestione dei rifiuti

Nel presente documento viene considerata la gestione di due tipi di rifiuti, e precisamente:

1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (compresi i soggetti in quarantena obbligatoria dei quali non si conosca ancora la positività).
2. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

Per i rifiuti di cui al punto 1, la situazione ideale sarebbe riferirsi al DPR 254/2003 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" che, nell'art. 2 comma 1, definisce: "Ai fini del presente regolamento si intende per" [...] (punto d) "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" [...] (lettera 2a) "i rifiuti che "provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati".

Pertanto, i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria, come definiti dal DPR 254/2003.

In tale contesto dovrebbero essere applicate le prescrizioni del DPR stesso; nello specifico i rifiuti andrebbero raccolti in idonei imballaggi a perdere, secondo quanto riportato:

- all'art. 9 "Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati", comma 5 "Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, [...] devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione", e
- all'art. 15 "I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".

Pertanto, la fornitura degli imballaggi a perdere di cui sopra e la raccolta degli stessi dovrebbe essere a carico della struttura sanitaria che si avvarrà di un'azienda specializzata nella raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto stesso.

Oltre a quanto eventualmente già disposto dalle singole Regioni, si ritiene utile fornire ulteriori raccomandazioni circa i rifiuti urbani la cui raccolta e gestione devono essere garantite trattandosi di servizi pubblici essenziali.

# Raccomandazioni per la preparazione e il conferimento dei rifiuti domestici

## Soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria

Nella consapevolezza che la procedura sopra descritta potrebbe essere di difficile attuazione, soprattutto nelle zone con un'alta percentuale di cittadini affetti da COVID-19, e per l'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, si raccomandano le seguenti procedure che si considerano sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti).

Si raccomanda, quindi che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura (vetro, metallo, rifiuti organici, plastica), includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli, teli monouso, mascherine e guanti, siano equiparati a rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.

La scelta di interrompere la raccolta differenziata per questa tipologia di soggetti è determinata dalla necessità di fornire alle famiglie con soggetti COVID-19 positivi o in quarantena, procedure *ad interim* semplificate e di immediata applicazione al fine di limitare il più possibile errori nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti a salvaguardia della sicurezza in ambito domestico e della salute degli operatori ecologici professionali e volontari addetti alla raccolta dei rifiuti.

Si raccomanda inoltre di confezionare i rifiuti in modo da non danneggiare e/o contaminare esternamente i sacchi (utilizzando guanti monouso). Oltre a ciò, si consiglia, ogniqualvolta siano presenti oggetti taglienti e/o pungenti (oggetti o frammenti in vetro o metallo), di eseguirne il conferimento nell'indifferenziato con particolare cura (es. avvolgendoli in carta) per evitare di produrre squarci dei sacchi.

Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale.

Si raccomanda pertanto di: i) chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso; ii) non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; iii) evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti sacchetti di rifiuti; iv) far smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, dotati preferibilmente di apertura a pedale o nei contenitori/bidoncini assegnati/forniti dai preposti, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada destinati ai rifiuti indifferenziati). I guanti monouso utilizzati per l'operazione dovranno essere tolti rovesciandoli ed essere eliminati nel successivo sacco di rifiuti indifferenziati.

Nel caso in cui il soggetto positivo o in quarantena non possa far ritirare i rifiuti da qualcuno che si faccia carico del conferimento ai cassonetti o con altra modalità prevista sul territorio, si raccomanda di istituire un servizio dedicato di ritiro da parte di operatori addestrati (es. Protezione Civile, Esercito, Croce Rossa, ecc.).

Di seguito sono forniti alcuni dettagli sulle possibili procedure da seguire.

In primo luogo, ciascun utente dovrà essere informato del nuovo metodo di raccolta dei rifiuti prodotti attenendosi a quanto riportato in questo Rapporto ISS COVID-19, descrivendo le procedure *ad interim* di immediata applicazione. Nella pratica si possono configurare le seguenti tipologie di conferimento dei rifiuti:

- dove la raccolta del rifiuto preveda conferimento in cassonetti stradali o condominiali, si suggerisce di istituire un servizio dedicato sia di consegna del materiale necessario al confezionamento del rifiuto (sacchi, nastro adesivo o lacci), sia di successivo ritiro del rifiuto dal domicilio della persona positiva o in quarantena, da parte di operatori del settore di raccolta e smaltimento rifiuti e/o operatori

che svolgono assistenza domiciliare a questi soggetti (es. Protezione Civile, Esercito, Croce Rossa, ecc.) a seguito di segnalazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza. I rifiuti dovranno essere confezionati come nel presente Rapporto ISS COVID-19. Si raccomanda di verificare che i sacchi non siano danneggiati. Gli stessi operatori si occuperanno del successivo conferimento in cassonetto condominiale o stradale dei rifiuti indifferenziati, con frequenza di almeno due volte a settimana;

- nelle aree dove viene effettuata ad opera del Gestore la raccolta domiciliare porta a porta (pap) gli operatori del settore, a seguito di segnalazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza secondo le procedure territoriali, si occuperanno di consegnare il materiale necessario al confezionamento del rifiuto indifferenziato (sacchi e/o contenitore chiuso con nastro adesivo o lacci). I rifiuti dovranno essere confezionati come previsto in questo Rapporto ISS COVID-19. Oltre al buon confezionamento del sacchetto, dovrà essere appropriato ed adeguato alla situazione contingente anche l'uso dei bidoncini da parte degli utenti (coperchi chiusi, sacchetti non esposti). Si raccomanda, inoltre, in questo caso, agli operatori addetti alla raccolta, di verificare che i sacchi e/o i contenitori, non siano danneggiati, per poi procedere allo smaltimento;
- nelle aree dove il tipo di raccolta è misto (pap e contenitori stradali), può anche essere prevista la sostituzione temporanea dei contenitori/bidoncini singoli già assegnati, con contenitori condominiali o stradali, soluzione che eviterebbe la permanenza dei rifiuti sul suolo pubblico. Qualora adottata la sostituzione temporanea, si raccomanda che il conferimento e la raccolta siano effettuati sempre nel rispetto di quanto indicato nel presente Rapporto.

## **Soggetti non positivi e non in quarantena obbligatoria**

Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.

A scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

# Raccomandazioni per le aziende e per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento rifiuti

Relativamente agli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti) si raccomanda l'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), come da gestione ordinaria, in particolare di mascherine (filtranti facciali) FFP2 o FFP3, compatibilmente con la valutazione del rischio in essere in azienda.

Alla luce delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili e delle principali modalità di trasmissione di questa malattia (*droplets* e contatto), le mascherine chirurgiche opportunamente certificate e preferibilmente del tipo IIR o equivalente, in grado di proteggere l'operatore che le indossa da schizzi e spruzzi, rappresentano una protezione sufficiente nella maggior parte dei casi, come indicato nel Rapporto COVID-19 n. 2/2020.

In più, si raccomanda l'utilizzo di guanti monouso al di sotto dei normali guanti da lavoro non monouso al fine di prevenire il contatto della pelle con gli indumenti da lavoro e le mascherine. A tal fine si consiglia di procedere alla svestizione a fine turno come di seguito descritto:

- rimuovere i guanti da lavoro non monouso;
- rimuovere le calzature antinfortunistiche;
- rimuovere la tuta da lavoro senza scuotere o agitare gli abiti;
- rimuovere la mascherina e gettarla negli appositi contenitori predisposti per la raccolta indifferenziata;
- rimuovere i guanti monouso rovesciandoli e gettarli negli appositi contenitori predisposti per la raccolta indifferenziata.

Si raccomanda inoltre all'azienda di effettuare in maniera centralizzata:

- la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di disperdere il virus nell'aria (non scuotere o agitare gli abiti), sottoponendo le tute e gli indumenti a corrette procedure di lavaggio a temperatura di almeno 60°C, con detersivi comuni e prodotti disinfettanti, quali perossido di idrogeno o candeggina per tessuti, tali da non alterare le caratteristiche di alta visibilità dei capi di abbigliamento, necessarie a segnalare visivamente la presenza dell'operatore in qualunque condizione di luce;
- la sostituzione dei guanti da lavoro non monouso, nella difficoltà di sanificarli, ogni qualvolta l'operatore segnali al proprio responsabile di aver maneggiato un sacco rotto e/o aperto;
- la sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dopo ogni ciclo di lavoro, facendo particolare attenzione ai tessuti (es. sedili) che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, maniglie, portiera, cruscotto, ecc., di materiali più facilmente sanificabili.

È da tenere in considerazione la necessità di dotare la cabina guida di gel idroalcolico.

Inoltre, non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione. È consigliato l'uso di disinfettanti (es. a base di alcol almeno al 75% v/v), anche in confezione spray.

## **Raccomandazioni per i volontari non addestrati alla raccolta che svolgono assistenza domiciliare**

Poiché esistono sul territorio iniziative di volontariato atte a sostenere le esigenze di persone anziane, sole, o affette da patologie, si raccomanda quanto segue:

- i volontari che non fanno parte delle squadre dedicate a tale servizio di assistenza e supporto alla popolazione offerto dalla protezione civile e dall'amministrazione comunale, non possono prelevare rifiuti presso abitazioni in cui siano presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria;
- nelle abitazioni nelle quali siano presenti soggetti NON positivi al tampone, e non in isolamento o in quarantena obbligatoria, i volontari possono prelevare i rifiuti utilizzando le seguenti precauzioni e osservando norme comportamentali:
  - i) utilizzare guanti monouso, che successivamente all'uso dovranno essere smaltiti come rifiuti indifferenziati;
  - ii) non prelevare sacchetti aperti o danneggiati;
  - iii) gettare il sacchetto come da procedure già in vigore (es. apposito contenitore assegnato, cassonetto dell'indifferenziato o contenitore condominiale).



## **Raccomandazioni per gli operatori addestrati che svolgono assistenza domiciliare**

Agli operatori addestrati (es. Protezione Civile, Esercito, Croce Rossa, ecc.) che svolgono assistenza domiciliare ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria si raccomanda quanto segue:

- qualora non già fornito dal Gestore della Raccolta Rifiuti, consegnare nelle abitazioni il materiale necessario al confezionamento del rifiuto, quale sacchi e/o contenitori, nastro adesivo o lacci per il successivo ritiro del rifiuto indifferenziato;
- verificare che i sacchi e/o contenitori non siano danneggiati e non presentino contaminazioni esterne;
- ritirare i rifiuti se confezionati come previsto nel presente Rapporto ISS COVID-19;
- conferire in cassonetto condominiale o stradale di indifferenziata con frequenza di almeno due volte a settimana (compatibilmente con i giorni di ritiro previsti sul territorio).

## Frequenza ritiro e destinazione finale

Per evitare di conservare i rifiuti per tempi troppo lunghi nelle abitazioni, soprattutto nei territori dove la percentuale della popolazione positiva a SARS-CoV-2 è molto elevata, i gestori potranno prevedere di aumentare la frequenza di raccolta dei rifiuti indifferenziati, con diminuzione degli altri servizi, con una rimodulazione che ragionevolmente dovrebbe comportare oneri finanziari e logistici sostenibili.

I rifiuti indifferenziati dovranno essere gestiti come da procedure vigenti sul territorio, evitando la loro manipolazione.

Ove siano presenti impianti di termodistruzione, **dovrà essere privilegiato l'incenerimento** senza alcun pretrattamento o ulteriore selezione, in accordo con quanto riportato nel documento "Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza COVID-19", approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020 e in cui si invitano le aziende a prevedere, in accordo con le autorità regionali, una serie di interventi atti a sostenere le attuali condizioni emergenziali.

Qualora non sia possibile procedere in tal senso, i rifiuti dovranno essere conferiti: i) in impianti di trattamento (es. trattamento meccanico, meccanico-biologico o biologico meccanico) purché sia sempre evitata la selezione manuale di tali rifiuti; ii) in impianti di sterilizzazione o iii) in discarica, senza pretrattamenti, confinando i rifiuti e riducendone il più possibile la movimentazione in discarica con apporto di materiale di copertura per evitare dispersione.

Gli operatori della raccolta dei rifiuti devono comunque attenersi alle norme igieniche precauzionali raccomandate dal Ministero della Salute, astenendosi dal servizio in caso di affezioni respiratorie e stati febbrili come da DPCM emanati.

## Conclusioni

Il presente Rapporto descrive le modalità operative da mettere in atto in funzione delle esigenze specifiche di ciascun territorio, per prevenire eventuali esposizioni degli operatori nel sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti.

Si invitano le aziende a prevedere, in accordo con le autorità regionali, interventi che possano:

- i) garantire in modo prioritario l'incenerimento dei rifiuti infettivi e di quelli provenienti dalle abitazioni dei soggetti positivi o in quarantena;
- ii) assicurare lo smaltimento in discarica di rifiuti di difficile classificazione;
- iii) agevolare eventuali riorganizzazioni nei casi di difficoltà di accesso ai servizi tecnici ambientali.

## Rapporti ISS COVID-19

1. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni.  
*Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19.* Versione del 7 marzo 2020.  
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 1/2020)
2. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni.  
*Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2.* Versione del 14 marzo 2020.  
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020)
3. Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti.  
*Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2.* Versione del 31 marzo 2020.  
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020 Rev.)
4. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni.  
*Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie.* Versione del 16 marzo 2020.  
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 4/2020)
5. Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'aria indoor.  
*Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2.* Versione del 23 marzo 2020.  
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 5/2020).
6. Gruppo di lavoro ISS Cause di morte COVID-19.  
*Procedura per l'esecuzione di riscontri diagnostici in pazienti deceduti con infezione da SARS-CoV-2.* Versione del 23 marzo 2020.  
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 6/2020).
7. Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19 e Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Rifiuti COVID-19.  
*Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e superfici stradali per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2.* Versione del 29 marzo 2020.  
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 7/2020).
8. Osservatorio Nazionale Autismo ISS.  
*Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2.* Versione del 30 marzo 2020.  
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 8/2020).

### In preparazione

- Indicazioni *ad interim* su acqua e servizi sanitari in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2
- Indicazioni *ad interim* sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2

## PRIME INDICAZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – EMERGENZA CoViD-19

Approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020

### **Premessa**

L'Istituto Superiore di Sanità, con nota Prot. n. 8293 del 12 marzo 2020, ha fornito le linee di indirizzo per la raccolta dei rifiuti extra-ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al Covid19, in isolamento domiciliare, e dalla popolazione in generale.

Nel dettaglio tale nota considera le seguenti due fattispecie:

- 1) rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
- 2) rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

Diverse Regioni hanno già emanato disposizioni finalizzate a recepire quanto contenuto nella nota dell'ISS, fornendo indicazioni applicative per il conferimento e le operazioni di raccolta e per la successiva gestione presso gli impianti di trattamento.

**Fermo restando quanto individuato nelle disposizioni e raccomandazioni emanate dalle singole Regioni**, si ritiene utile formulare prime considerazioni di carattere generale per la gestione dei rifiuti urbani.

### **Considerazioni sulla raccolta e gestione dei rifiuti urbani**

Va in primo luogo ribadito che la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all'art. 183 lettere n) e o) del decreto legislativo 3 aprile, n. 152 devono essere garantite, in quanto servizi pubblici essenziali. **Ne consegue che, oltre alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati deve essere anche garantito il servizio di raccolta differenziata**, da attuarsi secondo le consuete modalità adottate in ciascun contesto territoriale.

Ferme restando le cautele individuate dalla nota ISS per garantire la tutela del personale addetto alla raccolta e del personale degli impianti, per la gestione dei rifiuti urbani:

1. i rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sono avviati alle consuete modalità di gestione ad eccezione dei casi in cui tali rifiuti debbano essere conferiti, sulla base delle indicazioni dell'ISS, nell'indifferenziato;
2. i rifiuti urbani indifferenziati, includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono classificati con il codice 200301 e gestiti secondo le seguenti modalità:

2.1 qualora raccolti con giro dedicato, i rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in quarantena obbligatoria, sono:

- i. prioritariamente avviati a incenerimento senza alcun trattamento preliminare; o
- ii. laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, i rifiuti sono conferiti agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) se garantiscono l'igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessiccazione o biostabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico, agli impianti di sterilizzazione o direttamente in discarica, senza alcun trattamento preliminare (previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi *big-bags*), limitando il più possibile, nella fase di coltivazione della discarica, la movimentazione dei rifiuti che andranno possibilmente confinati in zone definite della discarica. Deve essere garantita la copertura giornaliera dei rifiuti con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione;

2.2 in tutti gli altri casi, i rifiuti indifferenziati sono conferiti secondo le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le consuete modalità di trattamento, applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori.

### ***Ulteriori problematiche nel settore rifiuti***

L'emergenza sanitaria nazionale connessa all'infezione da virus SARS-Cov-2 sta determinando problematiche nel settore dei rifiuti, in particolar modo nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dei fanghi generati dal trattamento delle acque reflue, nonché per i rifiuti prodotti dagli impianti produttivi. Le problematiche sono prevalentemente legate ad una carenza di possibili destinazioni per specifiche tipologie di rifiuti, attualmente non gestite sul territorio nazionale per l'assenza di una specifica dotazione impiantistica e, nel caso dei rifiuti urbani, a difficoltà organizzative e logistiche, in parte dovute alla deviazione di alcuni flussi dalla raccolta differenziata a quella indifferenziata ed, in parte, alle difficoltà delle aziende nella formazione del personale e nella dotazione dei necessari dispositivi di protezione individuale. Tali difficoltà sono acuite dalla necessità di dover garantire il regolare svolgimento dei servizi di pubblica utilità inerenti alla raccolta dei rifiuti e alla relativa corretta gestione.

Considerate le problematiche sopra evidenziate, al fine di evitare il sovraccarico degli impianti di gestione e il rischio dell'interruzione del servizio, appare necessario intervenire, nel perdurare dell'emergenza, in relazione alla presumibile necessità di maggiore capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi e di messa in riserva e deposito preliminare, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
2. oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;





**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

3. sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
4. idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

Al fine di prevenire eventuali criticità nel sistema di raccolta e gestione dei rifiuti si potrebbero valutare interventi, anche a carattere normativo e con il necessario raccordo con le autorità regionali, per:

1. incrementare la capacità di stoccaggio e deposito temporaneo sul territorio nazionale;
2. garantire il prioritario avvio ad incenerimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria, nonché per consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena;
3. garantire lo smaltimento in discarica dei flussi dei rifiuti per i quali dovessero presentarsi difficoltà di destinazione;
4. agevolare possibili riprogrammazioni e sospensione dei regimi di auto controllo e di controllo nei casi di accertata difficoltà di accesso ai servizi tecnici ambientali (laboratori, società specializzate, ecc.);
5. prevedere uno slittamento dei termini per le scadenze amministrative.

Roma, 23 marzo 2020

Il Presidente

Stefano Laporta